ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI VERONA

Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

Aprile 2014 – n. 4

Verona, 15 aprile 2014

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

ADERENTE CONFIMI

LEGNAGO

Via del Pontiere, 17 - C.A.P 37045

Tel. 0442/28466 - Fax 0442/28008

SOMMARIO

I testi integrali delle normative citate sono scaricabili sul sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

NEWS AMBIENTE

AEE – Apparecchiature elettriche ed elettroniche, restrizione di alcune sostanze, D.lgs.27/2014 3
FGAS 2014 – comunicazione annuale entro il 31 maggio, apparecchiature/impianti contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra 4
IPPC – Emissioni industriali grandi impianti, D.Lgs. 46/2014 4
RAEE - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, recepimento direttiva 2012/19/UE 5
SISTRI – Comunicato su messaggi di posta fraudolenti 6

NEWS SICUREZZA

DUVRI – Manuale INAIL, valutazione rischi da interferenza 6
MINISTERO LAVORO – Interpelli in materia di salute e sicurezza del lavoro 7
PREVENZIONE INCENDI - Elenchi estintori portatili, carrellati, liquidi schiumogeni omologati 8
PREVENZIONE INCENDI - Aggiornata la norma tecnica per i depositi GPL fino a 13 mc 8
VALUTAZIONE RISCHI DA AGENTI FISICI – Documento Coordinamento tecnico regioni, aggiornamento indicazioni operative Titolo VIII D.Lgs. 81/08 9

NEWS SALUTE SUL LAVORO

MEDICO COMPETENTE - Comunicazione dati sanitari ex art. 40 D.Lgs. 81/2008, proroga 9

NEWS AREA TECNICA

ASCENSORI- Autorizzazioni alla certificazione CE 10
DISCIPLINA SEVESO – Modificato D.lgs 334/1999 10
IMPIANTI TERMICI - Nuovi modelli libretto impianto e rapporto efficienza energetica 10
REACH – Sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (Cmr) 11

APPROFONDIMENTI

OBBLIGHI VALUTAZIONE RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO – revisione biennale 12

AEE – Apparecchiature elettriche ed elettroniche, restrizione di alcune sostanze, D.lgs.27/2014
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1261

Pubblicato sulla G.U. n. 62 del 15.03.2014 il Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27, titolato "Attuazione della Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche".

Il provvedimento, **in vigore dal 30 marzo 2014**, modifica il D.Lgs. 151/2005 e si applica alle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche AEE elencate all'Allegato I quali:
1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport
8. Dispositivi medici
9. Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali
10. Distributori automatici
11. Altre Aee non comprese nelle categorie sopra elencate

Rispetto al decreto 151/2005 precedente, viene precisato in modo più puntuale il campo di applicazione della disciplina: sono esclusi i pannelli fotovoltaici ma sono inclusi cavi e pezzi di ricambio.

Il nuovo decreto stabilisce che le AEE immesse sul mercato non dovranno contenere più del limite consentito delle seguenti sostanze, ai sensi dell'art. 4 comma 1, elencate nell'Allegato II:
Piombo (0,1%)
Mercurio (0,1%)
Cadmio (0,1%)
Cromo esavalente (0,1%)
Bifenili polibromurati (PBB) (0,1%)
Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1%)

Viene abrogato l'allegato V del Dlgs 151/2005 (apparecchiature esentate dalle restrizioni). Le esenzioni previste sono riportate negli Allegati III, IV e nei casi specifici disciplinati dall'art. 4, commi 3, 4, 5 e 6 del decreto.

Gli art. dal 7 al 10 del decreto definiscono meglio gli adempimenti a carico dei fabbricanti di AEE e degli altri soggetti – mandatari, importatori e distributori – coinvolti nella filiera.
Tra le novità, si segnala in particolare l'obbligo per i fabbricanti di predisporre la dichiarazione UE di conformità, redatta secondo l'Allegato VI del DM (ex art. 13 comma 2) e di apporre la marcatura CE sul prodotto finito (art. 7 comma 3) secondo i principi, le regole e le condizioni indicate agli artt. 15 e 16 del decreto. La documentazione tecnica, quindi anche la dichiarazione di conformità, viene redatta secondo la norma armonizzata En 50581:2012 (ex art. 14 comma 1).

Le AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 151/2005 ma che risultano non conformi al presente decreto, possono comunque continuare ad essere messe a disposizione sul mercato fino al 22 luglio 2019. Sono stabilite pesanti sanzioni a carico di tutti gli operatori economici coinvolti; in particolare il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato AEE contenenti le sostanze vietate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 100.000 euro; il distributore che mette sul mercato una AEE priva di marcatura CE è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Tutte le sanzioni sono irrogate dalla Camera di Commercio territorialmente competente.

FGAS 2014 – comunicazione annuale entro il 31 maggio, apparecchiature/impianti contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1280
Si ricorda che entro il 31 maggio p.v. va effettuata la comunicazione annuale al Ministero dell'Ambiente tramite il sito dell'ISPRA (Istituto Superiore Protezione Ricerca Ambientale) www.sinanet.isprambiente.it delle quantità di gas fluorurati immessi in atmosfera nell'anno 2013 dalle apparecchiature e dagli impianti contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra.

Detta comunicazione va fatta a cura dell'operatore, vale a dire del proprietario dell'apparecchiatura/impianto o la persona terza appositamente delegata per iscritto ad effettuare il controllo di funzionamento. Possono effettuare interventi d'installazione, manutenzione e/o riparazione di dette apparecchiature e impianti solo le imprese iscritte nel registro telematico nazionale FGAS www.fgas.it

Le apparecchiature e/o impianti oggetto della comunicazione sono le apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e le pompe di calore, nonché gli impianti di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra.

Ai fini della comunicazione della dichiarazione ai sensi dell'art.16, comma 1, del DPR 43/2012 riferita all'anno 2013, sono disponibili le istruzioni per la compilazione della dichiarazione, insieme all'elenco aggiornato delle sostanze da considerare ai fini della dichiarazione. E' possibile collegarsi al sistema on-line per la compilazione della dichiarazione.

Ulteriori informazioni sul Regolamento (CE) n.842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra e sulla dichiarazione ex art.16 comma 1 del DPR 43/2012 sono reperibili sul sito del Ministero dell'Ambiente www.minambiente.it Argomenti "Clima" – Sezione "Regolamento Ce n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra
In supporto ai dichiaranti per contatti e assistenza sulla dichiarazione è possibile inviare una email a dichiarazionefgas@isprambiente.it

IPPC – Emissioni industriali grandi impianti, D.Lgs. 46/2014
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1272
Pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 27 alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2014 il Dlgs 4 marzo 2014, n. 46 recante "Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento".

Il provvedimento, in vigore dall'11 aprile p.v., modifica le disposizioni previste dal D.lgs. 152/2006 testo unico ambientale per le emissioni industriali dei grandi impianti

Viene modificato il D.lg. 152/2006 nelle diverse parti relative alle nuove disposizioni comunitarie ex Direttiva 2010/75: numerosi gli articoli modificati e spesso sostituiti integralmente, da rendere necessario a breve la predisposizione di un testo coordinato.

Le modifiche interessano in particolare la Parte II riguardante le "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)"), la Parte III contenente le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", la Parte IV recante le "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" e la parte V sulle "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera".

La normativa resta genericamente riferita ai grandi impianti, ma il campo di applicazione si estende trasversalmente, anche con l'introduzione di nuove disposizioni che riguardano gli impianti di incenerimento e coincenerimento rifiuti; la nuova disciplina investe le definizioni, le procedure, le spese di istruttoria, i controlli e le sanzioni.

RAEE - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, recepimento direttiva 2012/19/UE
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1273
Pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28/3/2014 il D.Lgs. 14 marzo 2014 n. 49 recante "Attuazione della direttiva 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)", che sostituisce il precedente D.Lgs 151/2005

Il Decreto, in vigore il 12 aprile prossimo, conferma il ruolo del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, istituito dal Ministero dell'Ambiente e alimentato dalle iscrizioni e dalle comunicazioni annuali raccolte dalle Camere di commercio.

Al Registro viene attribuito il compito di garantire la raccolta e la tenuta delle informazioni necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo e il corretto trattamento dei RAEE, nonché idonee a consentire la definizione delle quote di mercato.

Le modalità per il funzionamento del registro e per la raccolta delle iscrizioni e delle comunicazioni annuali rimangono quelle fissate dal regolamento 25 settembre 2007, n. 185: ovviamente le imprese già iscritte non dovranno riscriversi ma, qualora si rendesse necessario, dovranno aggiornare le informazioni comunicate al momento della prima iscrizione. Sul registro verranno inoltre pubblicate le quote di mercato di ciascun produttore.

I produttori di AEE (o, nel caso di imprese straniere i rappresentanti autorizzati) potranno quindi immettere sul mercato le apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di commercio di competenza, da effettuarsi, unicamente via telematica, prima di iniziare ad operare sul territorio italiano. Le informazioni che i produttori devono comunicare sono stabilite dall'allegato X al Decreto: oltre ad informazioni che già venivano trasmesse i produttori dovranno comunicare il marchio delle apparecchiature, le tecniche di vendita utilizzate (per il momento solo la vendita a distanza), e le AEE che vengono solo esportate.

All'atto dell'iscrizione, il produttore deve indicare il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE e di garanzia.
In particolare il produttore dovrà indicare se si avvale di un sistema collettivo di finanziamento (al quale dovrà avere precedentemente aderito) o di un sistema individuale.

Una delle modifiche più rilevanti introdotte dal D.lgs. Prevede infatti che anche i produttori di AEE domestiche possano scegliere di finanziare individualmente la raccolta e la gestione ambientalmente compatibile dei rifiuti derivanti dalle proprie apparecchiature a seguito del riconoscimento accordato dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La piena operatività di questa disposizione (che ha effetti notevoli sul Registro) è legata all'approvazione del Decreto sulle garanzie finanziarie che dovranno essere versate dai produttori.

Riassumiamo di seguito alcune delle principali novità:
- ampliamento dell'ambito di applicazione che da subito include anche i pannelli fotovoltaici; a partire dal 2018 l'ambito di applicazione si amplierà a tutte le apparecchiature, fatte salve quelle esplicitamente menzionate nella Direttiva e nel Decreto di recepimento
- i soggetti, non stabiliti sul territorio nazionale, che vendono a distanza sono soggetti ad una disciplina specifica;
- i sistemi collettivi dovranno conformarsi ad uno statuto standard che dovrà essere definito dal Ministero dell'Ambiente con apposito Decreto;
- i produttori dovranno apporre sulle apparecchiature, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Decreto, un marchio che consenta di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che indichi che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005.
- i distributori con superficie di vendita superiore a 400mq dovranno ritirare gratuitamente RAEE di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori, senza obbligo di acquisto di AEE equivalente con modalità da definirsi con un successivo decreto di attuazione (ritiro "uno contro zero").

Per quanto riguarda gli adempimenti in materia di informazione in capo alle imprese, viene confermato che i gestori di RAEE dovranno continuare a comunicare annualmente, tramite il MUD, i dati relativi ai quantitativi di RAEE gestiti tramite il Modello unico di dichiarazione ambientale.

Gli stessi impianti di trattamento dovranno iscriversi ad un apposito elenco tenuto dal Centro di coordinamento e comunicare al Centro le quantità di RAEE trattate entro il 30 aprile di ogni anno.
Rimane confermato il ruolo fondamentale di governo del sistema attribuito al Comitato di vigilanza e controllo così come il ruolo del Centro di coordinamento al fine di ottimizzare e uniformare le modalità di raccolta, ritiro e gestione dei RAEE in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte dei sistemi collettivi per il conferimento agli impianti di trattamento.

SISTRI – Comunicato su messaggi di posta fraudolenti

http://www.apiverona.it/section_contents/view/1242

Sulla rete Internet transitano messaggi di posta elettronica che sembrano provenire dal dominio di posta del SISTRI ma che in realtà si dimostrano essere messaggi "civetta" inviati da malintenzionati per attuare delle truffe informatiche. Tale problematica non è riconducibile al SISTRI e non è in alcun modo possibile impedirne il perpetrarsi. Questo fenomeno è riconducibile al cd. *phishing*, una tipologia di truffa informatica che viene implementata senza la violazione dei sistemi appartenenti al dominio utilizzato in cui i messaggi non vengono veicolati attraverso l'infrastruttura di connettività.

Al fine di prevenire e proteggersi da eventuali attacchi di *phishing* si raccomanda di considerare che le procedure operative del SISTRI non prevedono, in alcun caso, l'invio di mail per mezzo delle quali si invitano gli Utenti a fornire o confermare i dati di accesso o eseguire pagamenti.

NEWS SICUREZZA

DUVRI – Manuale INAIL, valutazione rischi da interferenza

http://www.apiverona.it/section_contents/view/1263

Dal Duvri, il documento unico di valutazione che il datore di lavoro committente deve compilare, alle novità del "Decreto del fare". Tra le finalità della ricerca: indicare le misure da adottare per eliminare, o ridurre al minimo, le "insidie" correlate all'affidamento di appalti o concessioni e la determinazione dei costi della Aziende committenti e imprese appaltatrici devono dialogare tra loro per una collaborazione, e uno scambio di informazioni, che abbia come finalità l'eliminazione – o almeno la riduzione al minimo – dei rischi da interferenza.

Ad analizzare il fenomeno è l'ultimo studio del settore Ricerca dell'Inail "L'elaborazione del Duvri – Valutazione dei rischi da interferenze", scaricabile sul portale dell'Istituto. Il manuale si rivolge specialmente ai Responsabili del servizio di prevenzione e protezione, che affiancano il datore di lavoro committente nella compilazione del documento.

Il documento parte dalle ultime novità apportate dal "Decreto del fare" e spiega in maniera chiara come comportarsi nel momento dell'affidamento di un lavoro ad una ditta esterna. Relativamente all'affidamento di servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature (in quanto queste non generano interferenze da gestire tra le attività lavorative), ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini/giorno – sempre che non comportino rischi di incendio di livello elevato o la presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive – è previsto l'esonero dall'obbligo di redazione del Duvri.

Inoltre, nel caso di attività a basso rischio infortunistico, il Duvri potrà, nel futuro, essere sostituito dall'individuazione di una persona incaricata a sovrintendere anche ad attività di rilevante importanza, in termini di durata temporale e di lavoratori impegnati, anche se di durata superiore ai cinque uomini-giorno. Lo studio si sofferma, infine, anche sui costi speciali e ordinari discendenti dall'elaborazione del Duvri.

MINISTERO LAVORO – Interpelli in materia di salute e sicurezza del lavoro
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1271
Disponibili dal 31 marzo u.s. on line nel sito del Ministero del Lavoro le risposte ai seguenti quesiti. La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva fornisce nuove risposte ad interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro in merito a:

13/03/2014 - n. 1/2014 Quesiti sugli obblighi degli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, sui criteri di identificazione del datore di lavoro nelle scuole cattoliche, sull'identificazione degli enti bilaterali e organismi paritetici, sull'obbligo di informazione e formazione nel caso di docente non dipendente chiamato d'urgenza. *Il D.Lgs. n. 81/2008 equipara ai lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale unicamente nei casi e per il tempo in cui si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, comprese le attrezzature munite di videoterminali.*

13/03/2014 - n. 2/2014 **Applicazione dell'art. 90, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008.** *Il committente o il responsabile dei lavori non è obbligato a nominare il coordinatore per la progettazione, nei lavori privati, se sono soddisfatti entrambi i seguenti requisiti: l'opera che si sta realizzando non necessita di permesso di costruire e l'importo dei lavori è inferiore a 100.000 euro*

13/03/2014 - n. 3/2014 **Documenti che l'impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al Committente.** *L'acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA e dell'autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico professionale sono elementi sufficienti per la valutazione della idoneità tecnico professionale. Il datore di lavoro committente non può chiedere copia del DUVRI, dal momento che la redazione del suddetto documento, da allegare al contratto di appalto o di opera, è un obbligo, nei casi previsti, del datore di lavoro committente; questi può chiedere, invece, i documenti e le informazioni necessarie ai fini dell'elaborazione del DUVRI.*

13/03/2014 - n. 4/2014 Applicazione dell'allegato IV, punti 1.11 e 1.12, del D.Lgs. n. 81/2008 per la categoria autoferrotranvieri. *Sono fornite indicazioni per quanto riguarda i locali di riposo e refezione e gli spogliatoi e armadi per il vestiario per il personale autoferrotranviere.*

13/03/2014 - n. 5/2014 **Corretta interpretazione dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008.** *L'obbligo di collaborazione del medico competente va inteso in maniera "attiva"; in particolare, il medico competente, prima di redigere il protocollo sanitario, deve avere una conoscenza dei rischi presenti e, quindi, deve collaborare alla valutazione dei rischi, sulla base delle informazioni ricevute dal datore di lavoro e anche acquisite di sua iniziativa attraverso l'adempimento degli obblighi sanciti dall'art. 25 del D.Lgs. 81/2008, per esempio la visita negli ambienti di lavoro e la sorveglianza sanitaria.*

13/03/2014 - n. 7/2014 **Individuazione dell'impresa affidataria nel caso di costituzione, a valle dell'aggiudicazione di un appalto, di società consortile per l'esecuzione dei lavori.** *Il legislatore, all'art. 97 del D.Lgs. 81/2008, ha previsto per il datore di lavoro dell'impresa affidataria una serie di obblighi tra cui quello primario di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e dell'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. L'impresa affidataria è tenuta, in sostanza, al generale coordinamento ed alla supervisione, rispetto agli adempimenti sulla sicurezza che competono a tutti i soggetti operanti in cantiere, di tutti i lavori da essa affidati ad altre imprese. Nel caso in cui il contratto di appalto sia stato aggiudicato ad una Associazione Temporanea di Imprese ATI che, a valle dell'aggiudicazione, abbia deciso di provvedere all'esecuzione unitaria dei lavori, attraverso la costituzione di una società di gestione, è necessario individuare l'impresa che si configura quale affidataria. La Commissione ritiene che la titolarità del contratto di appalto con il committente all'atto dell'affidamento dei lavori permane in capo all'ATI, mentre la società consortile assumendo l'incarico della gestione totale dei lavori, sia come esecutrice sia come impresa autorizzata dal committente a stipulare contratti di subappalto, è destinataria degli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/2008*

13/03/2014 - n. 6/2014 Applicazione dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. *Sono forniti chiarimenti in merito all'applicazione delle norme sicurezza lavoro ex D.Lgs. 81/2008 tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, nei riguardi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.*

13/03/2014 - n. 8/2014 Obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari. *Il regime applicabile per i soggetti che prestano la propria attività volontariamente e a titolo gratuito (o con mero rimborso spese) per le associazioni sportive dilettantistiche è quello previsto per i lavoratori autonomi ex art. 21 D.Lgs. 81/2008*

13/03/2014 - n. 9/2014 **Applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni.** *In attesa dell'emanazione del nuovo DM istitutivo del SINP sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso D.Lgs. 81/2008. Lla mancata tenuta e vidimazione del registro infortuni comporta per il datore di lavoro dell'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 89, comma 3, del D.lgs 626/94"*

PREVENZIONE INCENDI - Elenchi estintori portatili, carrellati, liquidi schiumogeni omologati
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1268
Pubblicate sul sito del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco www.vigilfuoco.it le seguenti circolari riguardanti gli elenchi degli apparecchi estintori portatili, degli estintori carrellati e dei liquidi schiumogeni omologati:

- circolare con prot. 2205 del 25/02/2014 sui liquidi schiumogeni a bassa espansione che definisce i prodotti omologati e rinnovati alla data del 31 dicembre 2013 ai sensi del D.M. 13 novembre 1995;
- circolare, prot. 2167 del 24/02/2014 elenco degli apparecchi estintori carrellati d'incendio, omologati e rinnovati dal Ministero dell'Interno nell'anno 2013, ai sensi del D.M. 6 marzo 1992;
- circolare con prot. 2201 del 25/02/2014 elenco estintori portatili d'incendio, omologati e rinnovati al 31 dicembre 2013 ai sensi del D.M. 7 gennaio 2005.

PREVENZIONE INCENDI - Aggiornata la norma tecnica per i depositi GPL fino a 13 mc
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1264
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2014 n. 62 il DM del Ministero dell'Interno 4 marzo 2014 contenente "Modifiche ed integrazioni all'allegato al decreto 14 maggio 2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 mc"

Le nuove disposizioni, in vigore dal 14 aprile p.v., si applicheranno ai depositi di nuova installazione e ai depositi esistenti alla data di entrata in vigore del decreto in caso di sostanziali modifiche o ampliamenti; non si applicano ai depositi in possesso di parere di conformità favorevole sul progetto reso ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011.

In particolare, viene aggiornato il paragrafo 1 riguardante la definizione normativa inserendo"serbatoio da interro (o serbatoio interrato): serbatoio fisso specificamente previsto per l'installazione interrata, sia collocato totalmente sotto il piano campagna, sia collocato sopra il piano campagna (totalmente o parzialmente), quando ricoperto ai sensi di quanto indicato al punto 5.2.4" (cioè con materia incombustibile di spessore non inferiore a 0,5 metri; la recinzione può essere sostituita da una struttura in calcestruzzo).

Viene sostituito il paragrafo 2 delle disposizioni generali (Titolo I), riguardante i riferimenti normativi: ai fini dell'applicazione della presente regola tecnica si riporta una elencazione indicativa e non esaustiva, di norme tecniche attinenti il settore: UNI EN 12542-Attrezzature e accessori per GPL – Serbatoi fissi cilindrici di acciaio saldato, per gas di petrolio liquefatti (GPL), prodotti in serie, di capacità geometrica fino a 13 mc -Progettazione e fabbricazione; UNI EN 14570 -Attrezzature e accessori per GPL - Equipaggiamento di serbatoi per GPL, fuori terra e interrati; UNI EN 12817-Attrezzature e accessori per

GPL -Ispezione e riqualifica dei serbatoi per gas di petrolio liquefatti (GPL) di capacità geometrica minore o uguale a 13 mc ".

Inoltre viene modificato il Titolo V, Mezzi e impianti di estinzione incendi; secondo il nuovo paragrafo 15, gli aggiornamenti comportano che in prossimità del serbatoio, anche all'esterno della recinzione, in adiacenza ai fabbricati serviti, devono essere tenuti almeno due estintori portatili che, per depositi maggiori di 0,3 mc e fino a 5 mc devono avere carica minima pari a 4 kg e capacità estinguente non inferiore a 13A 89B-C, mentre per depositi oltre 5 mc devono avere carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 21A 113B-C. Per i depositi fino a 0,3 mc deve essere tenuto un solo estintore avente carica minima pari a 4 kg e capacità estinguente non inferiore a 13A 89B-C").

Altre modifiche riguardano la normativa in tema di distanze, recinzioni, segnaletica, prevedendo delle semplificazioni per i depositi inferiori ai 0,3 mc.

VALUTAZIONE RISCHI DA AGENTI FISICI – Documento Coordinamento tecnico regioni, aggiornamento indicazioni operative Titolo VIII D.Lgs. 81/08
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1267
Reso disponibile on line la revisione nr. 3 approvata il 13.02.2014 con aggiornamenti legislativi e normativi del documento "Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - Indicazioni operative". Si tratta del documento predisposto dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con l'INAIL e l'Istituto Superiore di Sanità.

Le indicazioni operative riportate nel documento riguardano tutti i rischi sulla Sicurezza sul Lavoro previsti dal Titolo VIII "Agenti Fisici" del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., quindi rischi di esposizione a rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, riprendendo e aggiornando i precedenti testi ai provvedimenti normativi e legislativi successivi sino alla Direttiva 2013/35/UE e al "decreto del fare".

Gli aggiornamenti sono evidenziati in verde al fine di facilitare, per chi già conosceva le Indicazioni operative, il riconoscimento dei punti più significativi sui quali si è intervenuti.

NEWS SALUTE SUL LAVORO

MEDICO COMPETENTE - Comunicazione dati sanitari ex art. 40 D.Lgs. 81/2008, proroga
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1274
Per le aziende obbligate alla sorveglianza sanitaria il medico competente dare "entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento" (1° gennaio - 31 marzo) comunicazione telematica dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori esposti (articolo 40 D.Lgs. 81/2008).

Con nota 31 marzo 2014 del Ministero della Salute tale adempimento è stato rinviato al prossimo 30 aprile, con approntamento della piattaforma informatica INAIL per accogliere le comunicazioni tardive.

Si informa che è al lavoro un tavolo di studio (Ministeri - INAIL) per la modifica del relativo Allegato 3B del D.Lg. 81/2008, atto a consentire una migliore e più efficace informazione.

NEWS AREA TECNICA

ASCENSORI- Autorizzazioni alla certificazione CE
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1282
Si segnala la pubblicazione, sulla G.U. n. 80 del 5 .4.2014, dei seguenti decreti del Ministero dello Sviluppo Economico che autorizzano diversi Organismi al rilascio di certificazioni CE in materia di ascensori:

- DM 17 marzo 2014 - Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito all'organismo ICO-Illit Srl in Foggia ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE ai sensi della Direttiva 95/16/CE in materia di ascensori;
- DM 19 marzo 2014 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività di certificazione CE rilasciata alla SafetY System Srl in Cosenza ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE ai sensi della Direttiva 95/16/CE in materia di ascensori;
- DM 19 marzo 2014 - Proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di verifica periodica e straordinaria rilasciata alla Rina Services Spa in Genova ad operare in qualità di organismo notificato ai sensi della Direttiva 95/16/CE in materia di ascensori;
- DM 19 marzo 2014 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività di certificazione CE rilasciata alla E.S.C. - Engineering Safety Certification Srl in Caltanissetta ad operare in qualità di organismo notificato ai sensi della Direttiva 95/16/CE in materia di ascensori;
- DM 19 marzo 2014 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività di certificazione CE rilasciata alla Serblok Srl in Spadafora ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE ai sensi della Direttiva 95/16/CE in materia di ascensori.

DISCIPLINA SEVESO – Modificato D.lgs 334/1999
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1277
Si segnala la pubblicazione, sulla G.U. n. 73 del 28.03.2014, del D.Lg. 14 marzo 2014 n. 48, titolato "Modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334, e successive modificazioni, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose".

La modifica, vigente dal 12 aprile 2014, riguarda l'Allegato I del decreto che riporta l'elenco delle sostanze, miscele e preparati pericolosi e le relative quantità che fanno scattare gli obblighi della complessa disciplina: in particolare nell'ambito dei prodotti petroliferi vengono inseriti (con la nuova lett. "d") gli "oli combustibili densi".

Per una lettura integrata occorre considerare l'Allegato I come modificato dall'Allegato A del D.Lg. 21 settembre 2005 n. 238, che ha modificato il citato D.lg. 334/1999; si riporta di seguito il link del citato Allegato A.

http://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=005G0263001000101100001&num=2&dgu=2005-11-21&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-11-21&art.codiceRedazionale=005G0263

IMPIANTI TERMICI - Nuovi modelli libretto impianto e rapporto efficienza energetica DM 10.02.14
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1262
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014 il D.M. 10 febbraio 2014 con il quale Ministero dello Sviluppo Economico definisce i nuovi modelli di libretto d'impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica, ai sensi del DPR 74/2013 recante i criteri generali in materia di controllo, di manutenzione e d'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari.

Il provvedimento, in vigore dal prevede che a partire dal 1° giugno 2014 tutti gli impianti termici dovranno essere muniti di un “libretto di impianto per la climatizzazione” conforme al modello riportato nell’allegato I del decreto.
Il nuovo libretto sostituisce il libretto di centrale (previsto dalla precedente normativa per gli impianti termici con potenza superiore o uguale a 35Kw, ex allegato F D.lgs 192/2005) e il libretto d’impianto (previsto per gli impianti termici con potenza inferiore a 35Kw, ex allegato G D.Lgs. 192/2005).

Il nuovo libretto va aggiornato in caso di integrazioni dell'impianto con componenti o apparecchi aggiuntivi, deve essere conservato per almeno 5 anni nel caso di dismissione dall'impianto a cura del responsabile dell'impianto e deve essere sempre disponibile in forma cartacea in sede di ispezione da parte dell'Autorità competente, anche se sia stato compilato in modalità elettronica.
Per gli impianti esistenti alla data del 1° giugno 2014, i libretti di centrale e i libretti d’impianto già compilati e conformi ai modelli previsti dalla a precedente normativa (Allegati I e II DM 17.03.2003) devono essere allegati al nuovo libretto d’impianto.

Il decreto contiene in allegato il nuovo modello di libretto d’impianto termico per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici (Allegato I); il nuovo modello per i rapporti di controllo di efficienza energetica degli impianti termici per: i gruppi termici, i gruppi frigo, gli scambiatori di calore e i cogeneratori di calore (Allegati II-V).

Si evidenzia che i rapporti devono essere compilati, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013, su: impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW; impianti termici di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria. Non si applicano agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al D.lgs 28/2011, fermo restando la compilazione del libretto.

Si riporta la definizione di “Impianto termico”: Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate.
Pertanto la nuova modulistica si applica sia agli impianti termici adibiti al riscaldamento degli ambienti (in sostituzione del libretto di impianto e di centrale), sia agli impianti termici adibiti alla climatizzazione estiva come i condizionatori d’aria; rientrano anche gli scambiatori di calore e gli impianti di cogenerazione adibiti al riscaldamento degli ambienti.

Il Comitato Termotecnico Italiano (CTI) metterà a disposizione degli esempi applicativi per le tipologie impiantistiche più diffuse al fine di facilitare e uniformare la compilazione della nuova modulistica.

Si ricorda che le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da installatori abilitati (ex DM 37/2008), i quali devono comunicare al committente/utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi, quali sono le operazioni di controllo e manutenzione necessarie per l’impianto da loro installato o controllato e la periodicità da seguire (ex DPR 74/2013). In mancanza di dette istruzioni, vanno considerate le istruzioni tecniche del fabbricante e se anche queste non sono disponibili, le normative UNI-CEI per lo specifico elemento o tipo di impianto.

REACH – Sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (Cmr) Reg. UE 317/14
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1283
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea del 28 marzo 2014 n. L 93 il Regolamento 317/2014/Ue che modifica il Regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach) per quanto riguarda l'allegato XVII (sostanze Cmr).

Detto provvedimento modifica **l'allegato XVII al regolamento 1907/2006/Ce**, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), all'interno del quale sono elencate le sostanze Cmr di categoria 1 A o 1B, di cui è vietata la vendita al pubblico, al pari delle miscele che le contengono in concentrazioni superiori ai limiti specificati.

APPROFONDIMENTI

OBBLIGHI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

Lo stress lavoro correlato è il secondo problema di salute legato all'attività lavorativa maggiormente segnalato in Europa. Le cause sono la riorganizzazione, la precarietà del lavoro, orari di lavoro prolungati, carico di lavoro eccessivo, bullismo o molestie.

Lo stress si manifesta tra i lavoratori quando le richieste avanzate nei loro confronti superano la loro capacità di farvi fronte. Oltre ai problemi di salute mentale, i lavoratori sottoposti a stress prolungato possono sviluppare gravi problemi di salute fisica come le malattie cardiovascolari o i disturbi muscoloscheletrici.

Per le aziende gli effetti negativi possono essere una scarsa redditività del lavoratore , maggiore assenteismo, aumento dei tassi di incidenti e infortuni, con costi rilevanti .
La buona notizia è che lo stress può essere gestito come qualsiasi altro rischio per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.
Adottando il giusto approccio, è possibile prevenire e gestire con efficacia il rischio , a prescindere dalle caratteristiche o dalle dimensioni dell'azienda, e affrontandolo con la stessa logica e sistematicità riservate ad altri rischi.

Lo stress ben gestito è un buon investimento per il datore di lavoro, e per ottenere questo è necessario coinvolgere i lavoratori, l'RLS, il medico competente, l'RSPP, insieme è possibile valutare e poi identificare le misure necessarie di miglioramento.
Il coordinamento degli Spisal della provincia di Verona ha definito un metodo di valutazione, scaricabile dal sito prevenzione ULSS 20,previa registrazione,che permette di effettuare una valutazione per aziende fino a 30 lavoratori.

Il metodo consiste nella valutazione di indicatori oggettivi legati allo stress lavoro correlato, mediante l'utilizzo di check list.

Gli indicatori sono: aziendali, sul contesto e sul contenuto del lavoro

INDICATORI AZIENDALI	CONTESTO DEL LAVORO	CONTENUTO DEL LAVORO
Infortuni	Funzione e cultura organizzativa	Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro
Assenza per malattia		
Assenteismo	Ruolo nell'ambito dell'organizzazione	Pianificazione dei compiti
Ferie non godute		
Rotazione del personale	Evoluzione della carriera	Carico di lavoro – ritmo di lavoro
Turnover	Autonomia decisionale – controllo del lavoro	Orario di lavoro
Procedimenti/ Sanzioni disciplinari		
Richieste visite straordinarie	Rapporti interpersonali sul lavoro	
Segnalazioni stress lavoro	Interfaccia casa lavoro – conciliazione vita/lavoro*	
Istanze giudiziarie		

Ad ogni indicatore è associato un punteggio che concorre al punteggio complessivo dell'area. I punteggi delle 3 aree vengono sommati e consentono di identificare il proprio posizionamento nella tabella dei livelli di rischio.
Con il programma in Excell si attivano in automatico i punteggi e nella parte finale il risultato della valutazione. rischio BASSO – MEDIO – ALTO

	LIVELLO DI RISCHIO	**NOTE**
	RISCHIO BASSO	Non emerge una situazione di rischio da stress lavoro correlato tale da richiedere il ricorso ad azioni correttive. Il datore di lavoro deve unicamente inserire la valutazione effettuata nel DVR. Ripetere la valutazione in caso di cambiamenti organizzativi aziendali o comunque ogni 2 anni.
	RISCHIO MEDIO	Si rileva una situazione di medio rischio stress lavoro correlato tale da richiedere il ricorso ad azioni correttive. Si adottano le azioni correttive corrispondenti alle criticità rilevate. Se gli interventi correttivi risultano inefficaci, si procede, alla fase di valutazione successiva (VALUTAZIONE APPROFONDITA)
	RISCHIO ALTO	Si rileva una situazione di alto rischio stress lavoro correlato tale da richiedere il ricorso ad azioni correttive urgenti. Si adottano le azioni correttive corrispondenti alle criticità rilevate. Se gli interventi correttivi risultano inefficaci, si procede, alla fase di valutazione successiva (VALUTAZIONE APPROFONDITA)

LA FASE DI VALUTAZIONE APPROFONDITA (EVENTUALE)

Nel caso di risultato sia medio- alto o quando gli interventi correttivi realizzati dal Datore di Lavoro si rivelano inefficaci, si deve procedere alla valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori (fase approfondita). In questa fase devono essere adottati strumenti quali questionari, focus group o interviste semistrutturate per sentire i lavoratori sui fattori di contenuto e contesto del lavoro. Tale fase fa riferimento ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche.

Si ricorda che la valutazione rischio stress correlato andrebbe ripetuta in caso di cambiamenti organizzativi aziendali o comunque ogni 2 anni secondo le indicazioni degli Organi di controllo.